



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

esaminati gli atti ed i documenti di causa di causa afferenti al procedimento de quo ed a scioglimento della riserva che precede;

rilevato che:

l'istante con ricorso ha chiesto di accertare l'illegittimità della sua esclusione dalla procedura selettiva bandita con determinazione n.21123/RI/2016 con conseguente inserimento di costei nella relativa graduatoria e diritto della medesima alla progressione economica alla fascia retributiva F4 ed alla consequenziale ricostruzione giuridica ed economica;

si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intimata deducendo l'infondatezza della domanda anche nel merito;

costituisce consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità quello, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali, allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va escluso solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass. n. 14914/2008; Cass. n. 15912/2009; Cass. n. 13968/2010; Cass. n. 15981/2016; Cass. n. 988/2017);

l'eventuale accoglimento della domanda attorea come formulata in ricorso è suscettibile *prima facie* di pregiudicare i diritti dei terzi dipendenti inseriti – o da inserire per effetto del disposto dell'art.1 comma 2 del bando – nella graduatoria censurata sicchè va integrato il contraddittorio nei confronti di costoro ex art. 102 cpc,;

a mente dell'art. 151 cpc il giudice anche d'ufficio può prescrivere che la notificazione dell'atto sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla legge, individuabile in specie in quella per pubblici proclami ex art. 150 cpc;

l'elevato numero dei controinteressati e le particolari difficoltà nella identificazione di costoro, le esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando, impongono di autorizzare la notifica ai controinteressati con la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia intimata nell'apposita area tematica del ricorso, della memoria di costituzione della stessa Pa e del presente provvedimento, come già disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito (cfr.

in termini giurisprudenza di Sezione costante, ed a ultimo decreto Trib Bari del 14.5.2015 e Trib Venezia 21.5.2012 in materia di scuola);

letto ed applicato l'art.102 e 307 comma 3 cpc;

dispone

che la parte istante provveda alla notifica ai controinteressati del ricorso, della memoria di costituzione dell'Agenzia intimata e del presente provvedimento con la pubblicazione di tali atti sul sito internet di essa nell'apposita area tematica entro il 20 febbraio 2020, con onere di deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica alla prossima udienza utile fissata per il 23/4/2020

cui si rinvia la causa.

si comunichi.

Bari 18.11.2019

IL GIUDICE

Dott. Giuseppe Minervini

Depositato in Cancelleria
Bari 18/11/19
il Cancelliere
SABELINE MILETI